

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
LAZIO	SENTENZA	272	2016	RESPONSABILITA	30/09/2016

**Sent. n. 272/2016**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO**

**composta dai seguenti magistrati:**

**Ivan DE MUSSO**

**PRESIDENTE**

**Enrico TORRI**

**CONSIGLIERE**

**Cristiana RONDONI**

**CONSIGLIERE rel.**

**ha pronunciato la seguente**

**S E N T E N Z A**

sul giudizio di responsabilità iscritto al nel giudizio, iscritto al n. 74324/R del registro di Segreteria, instaurato con atto di citazione depositato in data 7 settembre 2015, nei confronti del:

dott. BELLINI Paolo, patrocinato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Gianluca Tessier del Foro di Venezia e Lucio Anelli del Foro di Roma.

Uditi, alla pubblica udienza del 8 marzo 2016, con la presenza del segretario, dott.ssa Francesca Pelosi, il relatore, nella persona del Consigliere Cristiana Rondoni, la Procura Regionale, nella persona del Vice Procuratore Generale Massimo Perin, e l'Avv. Salvatore di Mattia per delega dell'Avvocato Manzi per la Regione Veneto e l'Avvocato Alessandra Mari per delega dell'Avvocato Tessier, per il convenuto;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Premesso in fatto e in diritto quanto segue:

**F A T T O**

Con atto di citazione depositato in data 7 settembre 2015, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il dott. Paolo BELLINI, chiedendone la condanna al pagamento di €. 95.218,10 in favore della Regione Veneto, per essere venuto meno ai propri doveri di servizio quale Dirigente preposto nella sede di Roma e per il mancato rispetto delle regole amministrative e contabili in ordine alle spese da lui sostenute con risorse dell'amministrazione regionale Veneto, assegnate alla sede romana della regione quali "budget operativo" e "Fondo Economale" negli anni 2008, 2009 e 2010.

A sostegno della domanda, la Procura espone che, in sede di rendiconto dell'utilizzo dei budget e dei fondi sopra indicati, sono emerse una serie di irregolarità rilevate dalla Direzione Regionale per la Ragioneria ed i Tributi della Regione Veneto e segnalate alla Procura con la nota del 12 gennaio 2012 prot.16351.

Secondo la Procura dette irregolarità vanno imputate alla condotta del Dirigente della sede romana, il quale "per andare esente da responsabilità amministrativo - contabile, doveva dimostrare di avere correttamente seguito le regolari procedure amministrativo - contabili e doveva fornire la necessaria documentazione contabile (quali ricevute, ecc...) a giustificazione della spesa".

Specificamente la Procura sostiene che “il mancato rispetto di semplici regole contabili comporta l’obbligo di restituzione delle spese sostenute, tenuto conto che non è l’amministrazione che deve cercare i documenti, ma è lo stesso interessato che ha beneficiato della spesa a doverli presentare, così come sussiste l’obbligo di dimostrare la correttezza di tutte le operazioni contabili svolte”.

Alla luce di questi fatti dalla Procura regionale è stato emesso e notificato in data 30 marzo 2015, l’invito a fornire controdeduzioni al dott. Paolo Bellieni, il quale presentava, in data 9 luglio 2015, deduzioni difensive, senza chiedere l’audizione personale.

La Procura emetteva comunque l’atto introduttivo dell’odierno giudizio in quanto non riteneva condivisibili le giustificazioni portate dal Bellieni con le proprie memorie, nelle quali parte convenuta nega le sue responsabilità “senza dimostrare di avere correttamente seguito le regolari procedure amministrativo - contabili e senza fornire la necessaria documentazione contabile a riscontro”.

In diritto la Procura sottolinea che “le analisi documentali e contabili, di cui alla corposa documentazione trasmessa dalla Regione Veneto, riguardavano non trascurabili carenze nella giustificazione e/o motivazione delle spese sostenute a carico dell’Amministrazione regionale, con indicazioni spesso assai generiche e, in alcuni casi, specie con riguardo ad Eventi organizzati ovvero ai quali la Struttura regionale ha preso parte e per i quali ha impegnato risorse economiche, privi di qualsiasi preventiva autorizzazione, ma soltanto sanzionati ex post in sede di rendicontazione finale, nonché un utilizzo non giustificato dei fondi affidati alla gestione del Dirigente e non sempre utilizzati per accertate e motivate finalità istituzionali”.

La base normativa da cui discendevano i “doveri di servizio” del convenuto viene indicata dalla Procura attrice nella <<Legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, che all’articolo 43, comma 1, prevede che “gli atti amministrativi che dispongono impegni di spesa sono trasmessi preventivamente al dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile che attesta:

- 1) l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno;
- 2) la corretta imputazione della spesa;
- 3) la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzato”.

Da questa normativa emerge chiaramente che i compiti attribuiti al personale degli uffici (nel caso specifico quelli attribuiti al rag. Lucio Fadelli) erano limitati ai soli aspetti formali e non riguardavano il contenuto ed il merito delle spese effettuate, perché tale responsabilità era in capo al Dirigente responsabile della Struttura regionale, quale titolare del centro di responsabilità del budget operativo e del fondo economale.

Ad esempio i budget operativi erano assegnati ai dirigenti titolari e, in particolare, “il dirigente titolare del budget operativo liquida le spese ed emette direttamente gli ordinativi di pagamento...” (art. 49, comma 5).

Infatti, con la predetta comunicazione la Regione Veneto sottolineava che nelle deliberazioni della Giunta regionale, con le quali sono stati attribuiti all’allora Direzione sede di Roma sia i budget operativi che i fondi economici, è evidenziato che “l’attuale legge di contabilità regionale n. 39/2001, riconferma uno dei particolari istituti di procedura contabili che consente lo snellimento procedurale, la sburocratizzazione amministrativa ed una maggiore autonomia gestionale e conseguente responsabilità, dei Dirigenti e al riguardo cita proprio gli articoli 49 e 50 della menzionata normativa regionale (cfr. pag. 3 della relazione prot. 294556 del 16.7.2015).

Pertanto le procedure contabili stabilite dalla Regione Veneto erano rivolte direttamente ed esclusivamente al Dirigente preposto nella sede di Roma, dott. Paolo Bellieni, così come la responsabilità nella gestione delle risorse economiche spettava sempre al medesimo (cfr. pag. 3 cit.).>>.

In data 3 febbraio 2016 la Regione Veneto ha depositato atto di intervento adesivo dipendente conferendo mandato agli Avvocati Luigi Manzi, Antonella Cusin ed Ezio Zanon.

Con memoria depositata in data 16 febbraio 2016 si è costituito in giudizio il convenuto il quale in primo luogo ha eccepito la nullità/inesistenza della notifica dell'atto di citazione in giudizio, con ogni conseguenza di legge ed ha specificato - esaminata la relata di notifica per vedere ove l'atto gli sia stato notificato - di fare riserva di presentare eventuale richiesta di rimessione in termini.

Ha poi eccepito l'incompetenza territoriale di questa Sezione in quanto è stato tratto a giudizio contabile avanti a codesta Corte dei Conti per fatti a lui attribuiti nell'esercizio del sue funzioni di dipendente della Regione Veneto, e pertanto la competenza spetta alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Veneto.

A sostegno di tale tesi richiama la decisione della Corte dei Conti Sezioni Riunite Corte Conti, 13/02/2002, n. 4, nella quale si legge che <<Il criterio principale per l'attribuzione di competenza alle Sezioni regionali della Corte dei conti è costituito dall'incardinazione del pubblico amministratore o dipendente - supposto autore del comportamento illecito - nella sede o ufficio ubicati nella regione>>.

Eccepisce poi l'intervenuta prescrizione in relazione agli anni nei quali i fatti addebitati sarebbero stati commessi (2008, 2009, 2010) in assenza di fatti interruttivi della prescrizione antecedenti la notifica dell'invito a dedurre.

Eccepisce anche la nullità della citazione in giudizio per genericità e assoluta indeterminatezza, in quanto dall'esame dell'atto non sarebbe dato comprendere quali fatti siano addebitati al Bellieni.

Nel merito sostiene la mancanza assoluta di danno in quanto "si contesterebbe il mero fatto che la documentazione giustificativa prodotta in allegato ai rendiconti dei fondi assegnati sarebbe parziale, sebbene risponda ai meri requisiti contabili di copertura della spesa. Non si comprende, quindi, cosa si contesti al dott. Bellieni se, appunto, la rendicontazione risponde ai requisiti contabili di legge, se non è stato riscontrato alcun danno e se, poi, le presunte carenze documentali sono state sanate" ed il difetto assoluto di competenza in quanto la gestione del fondo economale e del budget operativo della Sezione spetterebbero alla Dottoressa Francesca Dalla Costa, alla quale con Decreto n. 2 del 21 dicembre 2006, è stato conferito l'incarico appartenente alla Categoria D, posizione D1 Posizione Operativa Area Logistica, Gestione Contabile e Patrimoniale, incarico che ricomprenderebbe anche la gestione del fondo economale e del budget operativo della Sezione.

Circa l'intervento della Regione Veneto chiede sia dichiarato inammissibile l'intervento adesivo dipendente e se esaminato che sia respinto, in entrambi i casi, con rifusione delle spese di lite.

Chiede infine che venga ordinata l'esibizione della Convenzione che la Regione Veneto aveva stipulato all'epoca dei fatti per il servizio di Noleggio con conducente.

Alla odierna pubblica udienza le parti insistono nel senso di cui agli atti scritti.  
Considerato in

## DIRITTO

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale della Sezione Lazio, in relazione al fatto che il convenuto viene giudicato "per fatti a lui attribuiti nell'esercizio delle sue funzioni di dipendente della Regione Veneto".

Al riguardo il Collegio ritiene di dover respingere l'eccezione richiamando la stessa decisione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 4 del 13 febbraio 2002, portata dal Bellieni a sostegno della sua tesi.

Nella citata sentenza si legge infatti che "il criterio principale è costituito dall'incardinazione del dipendente nella sede o ufficio ubicati nella regione". La circostanza che il Bellieni fosse, negli anni di cui è causa, il Dirigente dell'Ufficio di Roma della Regione Veneto, tanto che il difensore nell'odierna pubblica udienza lo ha definito "l'ambasciatore del Veneto a Roma", non lascia alcun dubbio circa la sua incardinazione nell'ufficio ubicato nella regione Lazio.

Sempre in via preliminare va respinta anche l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. I fatti addebitati sono infatti avvenuti negli anni che vanno dal 2008 al 2010 e sono documentati nei rendiconti presentati dal convenuto a riscontro dell'utilizzo dei budget annuali e dei fondi economici.

L'Amministrazione, con la nota 465938 del 10 ottobre 2011, indirizzata al dottor Paolo Bellieni, ha invitato il convenuto a trasmettere alla giunta regionale entro 15 giorni le integrazioni documentali richieste in relazione all'utilizzo degli ordini di accreditamento del triennio 2008/2010, ovvero ad effettuare apposito versamento nel conto della Tesoreria.

A parere di questo Collegio si tratta di richiesta avente indubbio valore di atto di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 cc, essendo fatta per iscritto in relazione ad un debito derivante da un illecito contabile. (Vedi Cass III sez. 23920 del 23 ottobre 2016; Cass VI sez. 12480 del 21 maggio 2013).

Di nessuna rilevanza a parere del Collegio è poi l'eccezione di nullità/inesistenza dell'atto di citazione in giudizio, per genericità ed assoluta indeterminatezza, in quanto nell'atto è chiaro che i fatti addebitati al convenuto sono tutti quelli riferiti alla gestione dei budget e dei fondi economici irregolarmente rendicontati, che hanno dato luogo alla mancata approvazione di tutti i rendiconti riferiti agli anni 2008/2010.

Passando al merito del giudizio il Collegio rileva pertanto la sussistenza della responsabilità amministrativa in capo al Bellieni, tenuto a risarcire il danno così come quantificato dalla Procura attrice.

In primo luogo è evidente il danno, in quanto al Bellieni le somme relative al budget ed al fondo economico venivano attribuite per il funzionamento dell'ufficio e per scopi determinati, ma soprattutto ogni utilizzo di dette somme avrebbe dovuto essere adeguatamente documentato e rendicontato.

Dagli atti di causa si evince, al contrario, il Bellieni non riesce a dare alcun riscontro delle motivazioni istituzionali per le quali il denaro è stato utilizzato.

Se è certo che nei primi 6 mesi del 2008 sono stati spesi dal Bellieni circa 5000,00 € per pasti, non è dato conoscere in quali occasioni, per quale motivazione, con quali persone invitate come ospiti e perché.

Ed il Bellieni, nella sua qualità di dipendente della Regione, non era certo titolato ad offrire pasti pagati con i fondi della Regione, senza idonea documentazione a riscontro pasti a suo piacimento con la carta di credito dell'ufficio.

Lo stesso è a dirsi con riguardo alle missioni alla sede di Venezia.

Senza voler analizzare l'opportunità del percorso scelto per raggiungere la sede questo Collegio ritiene sufficiente a dimostrarne l'illegittimità la circostanza che il convenuto, in nessun caso, è stato in grado di documentare quali fossero gli impegni istituzionali che ne determinavano la necessità.

Il Bellieni era incardinato nella sede di Roma, per recarsi alla sede di Venezia, peraltro tutte le settimane, doveva avere dei motivi istituzionali, documentati da convocazioni per espliciti motivi di servizio (quali incontri, riunioni, eventi) che egli afferma sussistenti, ma che non riesce a provare.

Tutta l'attività del Bellieni comportante l'utilizzo delle somme di cui è causa è stata posta in essere senza rispettare le norme di cui alla Legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Come ben evidenziato dalla Procura attrice a pagina 25 dell'atto introduttivo << quando una gestione di spese contiene numerose e rilevanti irregolarità amministrative e contabili, si è in presenza di evidenti violazioni dei doveri di servizio del Dirigente convenuto, sul quale gravavano in forza delle norme regionali ricordate, precisi obblighi di natura tanto amministrativa, quanto contabile.

L'odierno convenuto per andare esente da responsabilità amministrativo - contabile doveva dimostrare di avere correttamente seguito le regolari procedure amministrativo - contabili e doveva fornire la necessaria documentazione contabile (quali ricevute, ecc....) a giustificazione della spesa.

Il mancato rispetto di semplici regole contabile comporta l'obbligo di restituzione delle spese sostenute>>.

Il Bellieni non ha dato prova di avere rispettato i propri doveri di servizio nell'utilizzo delle somme a lui attribuite dalla Regione Veneto per il perseguimento di fini dell'Ente.

Ciò prova la sussistenza del danno, dell'imputabilità della condotta che lo ha causato all'odierno convenuto e dell'elemento psicologico cui la stessa è improntata, quantomeno della colpa grave.

Se il dottor Bellieni avesse correttamente operato non avrebbe avuto difficoltà ad integrare la documentazione e questo sarebbe risultato dagli atti.

La condotta del Bellieni è pertanto evidentemente illecita e da questo deriva l'obbligo di restituire le somme irregolarmente utilizzate a seguito di condotta illecita, imputabile all'elemento soggettivo della colpa grave, in quanto il dirigente non poteva non sapere di essere tenuto a giustificare dettagliatamente l'utilizzo del denaro pubblico in modo da comprovare il rispetto del fine pubblico per il quale le somme erano state assegnate.

Egli pertanto è tenuto a risarcire alla Regione Veneto le indicate somme.

**P. Q. M.**

**la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione collegiale, definitivamente decidendo,**

**CONDANNA**

Il dott. Bellieni a risarcire il danno quantificato in € 95.218,10 oltre interessi e rivalutazione dalla pubblicazione della sentenza.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono quantificate in € 732,81 (settecentotrentadue/81).

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 8 marzo 2016.

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**F.to Cristiana Rondoni**

Depositato in Segreteria il 30 settembre 2016

**F.to Ivan De Musso**

P. IL DIRIGENTE  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ  
F.to Luigi DE MAIO